

Verifica congruità manodopera: le indicazioni per le Casse Edili/Edilcasse

(Comunicazione CNCE del 22 settembre 2021)

Al fine di garantire un'omogeneità di comportamenti al livello nazionale, tale da concorrere ad assicurare la regolarità e la leale concorrenza sul mercato, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), attraverso un comunicato diffuso il 22 settembre scorso, ha ricordato a tutte le Casse Edili/Edilcasse del territorio nazionale l'importanza di procedere costantemente nel garantire il rispetto delle regole fissate nel tempo dalle parti sociali del comparto.

In particolare, la CNCE precisa che in tema di Durec vale il principio del **rispetto delle ore**, come già più volte sancito dalle parti sociali, in virtù del quale la condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia **un numero di ore** – lavorate e non – **non inferiore a quello contrattuale**. Il numero delle ore di lavoro, pertanto, deve essere commisurato a quelle dell'orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.

Fermo restando, infatti, le **esimenti di cui all'articolo 29 della legge 341/95**, per i permessi non retribuiti l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue per anno civile. Per i permessi retribuiti l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 88 ore annue da usufruire non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello della maturazione. Per le ferie l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 160 ore per anno solare. In caso di superamento del tetto massimo delle esimenti come sopra riportate la Cassa Edile/Edilcassa è tenuta a chiedere chiarimenti all'impresa, così come, a titolo esemplificativo, in caso di imputazione delle ore non lavorate con causale "assenza ingiustificata".

Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione dell'irregolarità in BNI.

Si ricorda altresì che la **sospensione di attività** deve essere segnalata tempestivamente dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa, con la denuncia relativa al mese d'inizio della sospensione. Qualora ciò non avvenga la Cassa invita l'impresa a motivare e, in difetto, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla [Delibera n. 2/2015](#), procede alla segnalazione di irregolarità.

La CNCE evidenzia anche la necessità di porre la massima attenzione all'impresa che non abbia cantieri attivi ed ai Consorzi o Società consortili con personalità giuridica e senza dipendenti operai, ottemperando alle previsioni della suddetta Delibera n. 2/2015, in tema di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione delle denunce, con l'impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai (primo caso) e dell'iscrizione in posizione inattiva (secondo caso – consorzio o società consortile).

Con riferimento alla funzione istituzionale che ricoprono le Casse nell'ambito del recupero dei crediti dalla stessa vantati, restano validi a tutt'oggi i criteri orientativi, forniti con la comunicazione CNCE n. 325 del 2007 (in caso di mancata denuncia, mancato versamento, sollecito, diffida, affidamento pratica a legale): è compito



Cae Sardegna
CASSA ARTIGIANA DELL'EDILIZIA

istituzionale delle Casse attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, sulla base del mandato ricevuto da impresa e lavoratore.

Di qui la raccomandazione della CNCE sull'importanza a livello nazionale di procedere in maniera omogenea con riferimento alla concessione di rateizzazioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle imprese. A tal proposito si rammentano le regole fissate dalle parti sociali con **Accordo e relativo Addendum del 10 settembre 2020**. Anche in tal caso, interventi e gestione uniforme sul territorio sono alla base della garanzia di regolarità e lotta all'elusione.

Cagliari, 20 ottobre 2021

La Direzione

TIPOLOGIA ORE ASSENZA
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - CONGEDO STRAORDINARIO
ASSEMBLEE SINDACALI
ASSENZE INGIUSTIFICATE SANZIONATE
ASSENZE PER MATERNITA ANTICIPATA
ASTENSIONE FACOLTATIVA DI MATERNITA'
ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA'
CONGEDO MATRIMONIALE
CONGEDO PARENTALE - L.. 104
DISTACCHI PER CARICHE SINDACALI ED ELETTIVE
DONAZIONE SANGUE
FERIE ANNO CORRENTE (LIMITE 160 ORE)
FERIE COLLETTIVE NON MATURATE
FERIE RESIDUE AA.PP.
INFORTUNIO
LUTTI E GRAVI MALATTIE FAMILIARI
MALATTIA
ORE DICHIARATE AD ALTRE CASSE EDILI
ORE FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE
PERMESSI DI STUDIO
PERMESSI NON RETRIBUITI (LIMITE 40 ORE ANNUE)
PERMESSI RETRIBUITI ANNO CORRENTE (LIMITE 88 ORE)
PERMESSI RETRIBUITI ANNO PRECEDENTE
PERMESSI SINDACALI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
SCIOPERI
SERVIZIO MILITARE